



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 104

di data 12 ottobre 2023

Oggetto: Attribuzione "indennità per mansioni rilevanti", ANNO 2023 (C.C.P.L. dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed accordo di settore 08.02.2011, art. 13).

<p>L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di ottobre alle ore 8.30, il Presidente Claudio Mimiola, nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>12 ottobre 2023</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>22 ottobre 2023</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini</p>
---	--

OGGETTO: Attribuzione “indennità per mansioni rilevanti”, ANNO 2023 (C.C.P.L. dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed accordo di settore 08.02.2011, art. 13).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 49 del 15.12.2022), in collaborazione con l’Ufficio Personale, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Considerato che l’articolo 13 c. 1 dell’accordo di settore di data 08.02.2011, relativo ai Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità ed Unione di comuni, così come modificato dal accordo di settore per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 01.10.2018, prevede testualmente che *“Al personale inquadrato nella categoria C livello base che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: a. Specializzazione; b. Autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; può essere corrisposta una indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 1.600,00 euro. Al personale amministrativo inquadrato nella categoria B livello evoluto che svolga mansioni particolarmente rilevanti per l’ente può essere corrisposta un’indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di 300,00 euro e un massimo di 1.000,00 euro. . . . omissis . . . I destinatari dell’indennità per mansioni rilevanti dovranno essere individuati, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, con espresso provvedimento dell’amministrazione che dovrà altresì indicare l’importo da attribuire. Le funzioni di RSPP di cui all’art. 31, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rientrano nelle posizioni di lavoro di cui al presente comma. L’indennità per mansioni rilevanti è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo per maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.”*

Dato atto che già per gli anni passati si è ritenuto di dovere provvedere in merito e di attivare positivamente l’istituto per le situazioni dove la *“rilevanza delle mansioni per l’ente”*, la *“specializzazione”* e la *“autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate”* siano individuate come rilevanti e necessarie al fine del buon andamento dei servizi offerti alla cittadinanza, allo scopo di migliorare l’impegno e l’andamento della gestione, con la conseguente necessaria gradazione che ne deriva.

Valutati attentamente i parametri di riferimento, che sono previsti dalla normativa citata, rispetto a tutto il personale della Comunità coinvolto, con particolare riferimento alla rilevanza per l’Ente delle mansioni svolte, relativa specializzazione ed autonomia.

Considerato ora necessario provvedere all’attribuzione dell’indennità in esame, comunque graduata con riferimento all’importo attribuito, in quanto è stato accertato l’effettivo svolgimento delle mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente, avuto riguardo alle condizioni necessarie che sono stabilite dalla norma (in tale contesto, con i Servizi/uffici della Comunità competenti è stato fatto riferimento agli adempimenti/responsabilità che sono nell’effettiva competenza individuale, con particolare riferimento ai criteri della *Specializzazione e Autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate*).

Ritenuto opportuno quindi procedere all’individuazione dei dipendenti cui corrispondere l’indennità per mansioni rilevanti di cui all’art. 13 delle Accordo di settore di data 8.2.2011, nel testo modificato dall’art. 6 dell’Accordo di settore di data 01.10.2018 per l’anno 2023, come indicati nella Tabella conservata agli atti, che si approva con il presente decreto.

Considerato che:

- in base all’art. 29 “Trattamento normativo ed economico del personale a tempo parziale”, c. 2 del C.C.P.L. 2016 - 2018 “La retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, . . . ”;
- in base all’art. 13 “Indennità diverse” dell’accordo di settore del 08.02.2011 “L’indennità per mansioni rilevanti è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito”.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Presidente, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;
- il vigente Regolamento Organico per il personale dipendente approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 13 del 11.12.2000;
- il C.C.P.L. 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 01.10.2018 e ss.mm. e ii.;
- l'Accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e ss.mm. e ii..

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di attribuire l'indennità per mansioni rilevanti per l'anno 2023 (C.C.P.L. dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed accordo di settore 08.02.2011, art. 13), alle figure professionali e nell'ammontare individuale come specificato nella tabella sub "A" la quale, sebbene non materialmente allegata, viene depositata in atti e dichiarata costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'importo effettivamente da corrispondere ai dipendenti che risultino per l'anno 2023 in servizio a part time definitivo o provvisorio, dovrà essere rapportato al relativo monte orario settimanale di servizio (art. 29, c. 2 del C.C.P.L. 2016 – 2018);
3. di stabilire che con separato provvedimento sarà provveduto all'impegno della spesa massima teorica conseguentemente derivante dal presente decreto per l'anno in corso;
4. di demandare al Responsabile di attività l'adozione degli atti necessari derivanti dal presente provvedimento, quali in particolare la liquidazione ed erogazione ai dipendenti interessati dell'indennità per mansioni rilevanti;
5. di dare informazione del presente provvedimento ai dipendenti interessati, nonché alle OO.SS. di categoria, secondo quanto previsto dall'art. 9 *Informazione*, c. 3/g *Distribuzione delle indennità* del C.C.P.L. 2016 – 2018 sottoscritto il 01.10.2018;
6. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
7. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
8. di precisare inoltre che avverso il presente decreto, inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, per ogni eventuale controversia individuale è ammessa da parte del contro interessato la presentazione di ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. L.gsl. 30.03.2001 n. 165.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini